



ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia, Zola Predosa
Città metropolitana di Bologna

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE

RELAZIONE

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE

	Sindaci	Assessori
<i>Monte San Pietro</i>	Stefano RIZZOLI	Stefano RIZZOLI
<i>Valsamoggia</i>	Daniele RUSCIGNO	Daniele RUSCIGNO
<i>Zola Predosa</i>	Stefano FIORINI	Stefano FIORINI
<i>Responsabili di progetto</i>		<i>Ufficio di Piano</i>
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl) Alessandra CARINI (OIKOS Ricerche srl)		Marco LENZI (Coordinamento)

LUGLIO 2015

GRUPPO DI LAVORO

Responsabili di progetto

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)
Alessandra CARINI (OIKOS Ricerche)

Ufficio di Piano

Marco LENZI (Coordinamento)
Simona Ciliberto
Gianluca Gentilini
Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese

OIKOS Ricerche s.r.l.:
Diego Pellattiero
Antonio Conticello
StudioTecnico Progettisti Associati:
Studio Samuel Sangiorgi
SISPLAN s.r.l.
NOMISMA S.P.A.

Commissione Tecnica di Coordinamento

Monica Vezzali (*Bazzano*)
Marco Lenzi (*Castello di Serravalle*)
Andrea Diolaiti (*Crespellano*)
Roberto Lombardi (*Monte San Pietro*)
Federica Baldi (*Monteveglia*)
Sandro Bedonni, Simona Ciliberto (*Savigno*)
Simonetta Bernardi (*Zola Predosa*)

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 77 del 18/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del

COMUNE DI BAZZANO	COMUNE DI VALSAMOGGIA
ADOZIONE: Del. C.C. n. 100 del 19/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 92 del 20/12/2013	
COMUNE DI CREPELLANO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 112 del 19/12/2013	
COMUNE DI MONTEVEGLIO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 17/12/2013	
COMUNE DI SAVIGNO	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 104 del 17/12/2013	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA	
ADOZIONE: Del. C.C. n. 110 del 23/12/2013	APPROVAZIONE: Del. C.C. n. ... del

INDICE

1.	PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO	1
1.1.	I provvedimenti normativi	1
1.2	Considerazioni	4
2.	METODOLOGIA GENERALE PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	7
2.1.	L'applicazione della Direttiva Regionale	11
3.	DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	14
4.	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO	17
5.	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI PROGETTO	19
6.	LE AREE DI POTENZIALE CONFLITTO ACUSTICO	24
7.	LE ATTIVITÀ TEMPORANEE	31
	ALLEGATO: LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	34

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione.

La Legge Quadro n. 447/1995 affida ai comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in "classi", cui sono associati i valori limite per l'esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d'impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.

Inoltre, in attuazione della suddetta legge, le Regioni hanno l'obbligo di legiferare recependo i contenuti e gli indirizzi della norma nazionale.

1.1. I PROVVEDIMENTI NORMATIVI

La Legge Quadro n. 447/1995 definisce quali competenze dello Stato:

- il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;
- il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
- l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni;
- l'adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - Indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
 - Determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;

- Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
- Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;
- Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina.

Le Regioni sono invece chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni.

Alle Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa.

Di seguito sono elencati i principali decreti emanati.

A. NORME NAZIONALI

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997;*
- *Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 dell' 1 aprile 1998;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 /03/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell' attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26 maggio 1998;*

- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale - G.U. n. 267 del 15 novembre 1997;*
- *Decreto Presidente della Repubblica 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 20/5/99 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico - G.U. n. 225 del 24 settembre 1999;*
- *Decreto del Ministero dell'Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999;*
- *Decreto Presidente della Repubblica 9/11/99, n. 476 – Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni - G.U. n. 295 del 17 dicembre 1999;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/97 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante - G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/04/99, n. 215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 2 luglio 1999;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98, n. 498 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – G.U. n. 127 del 1 giugno 2004.*
- *Circolare Ministeriale del 06/09/2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*
- *Decreto Legislativo del 19/08/2005 n.194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*

B. NORME REGIONALI

- *Delibera della Giunta Regionale del 23/09/2013, n°1339 - D.Lgs 194/2005 "Attuazione della DIR 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"- Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione dei Piani di azione relativi alle strade ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna"*
- *Delibera della Giunta Regionale del 17/09/2012, n°1369 – DLgs 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” - Approvazione delle “Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna”*

- *Delibera della Giunta Regionale del 24/04/2006 n. 591 - Individuazione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali di interesse provinciale ai sensi dell'art.7 c. 2 lett.a) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 recante 'Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale'.*
- *Delibera della Giunta Regionale del 14/04/2004 n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*
- *Delibera della Giunta Regionale del 21/01/2002 n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'*
- *Delibera della Giunta Regionale del 09/10/2001 n. 2053 - Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*
- *Legge Regionale del 09/05/2001 n.15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico*
- *Direttiva inerente" criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".*

1.2 CONSIDERAZIONI

Il panorama normativo, attuativo della legge quadro sull'inquinamento acustico, è completo. Disporre di strumenti normativi consente di affrontare con decisione la problematica dell'inquinamento acustico e di supportare con forza le azioni a livello locale.

Negli ultimi anni, l'emergere di criticità di tipo ambientale all'interno del contesto urbano ha evidenziato le carenze di approccio e di soluzioni settoriali nel dare risposte alle odierne esigenze di qualità negli ambienti di vita. All'interno della complessità delle relazioni proprie del sistema urbano deve essere collocato anche il problema dell'inquinamento acustico.

E' ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana, sia in ambito produttivo industriale, sia in ambito civile.

In ambito civile, all'interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso nell'intervallo tra i 40 e gli 80 dB, e spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB.

Nella maggior parte delle realtà urbane della nostra Regione, l'inquinamento acustico viene prodotto secondo due modalità generali, e cioè:

- le emissioni sonore generate da un numero finito di sorgenti fisse (principalmente industrie ed attività a forte richiamo di pubblico);
- la generazione del rumore diffusa, prodotta da innumerevoli sorgenti associate alla molteplicità delle diverse attività umane, computando fra queste la più importante, rappresentata dal

sistema della mobilità, riferito soprattutto al trasporto veicolare..

Mentre la prima modalità è responsabile quasi esclusivamente di situazioni di inquinamento acustico di tipo puntuale e riconosce negli interventi tecnologici sulle sorgenti la principale modalità di ripristino, la seconda rappresenta quella cui si trova esposta la quota prevalente della popolazione e richiede, per essere affrontata, un tipo di approccio metodologicamente più complesso, comportando spesso anche una revisione critica della struttura urbana esistente.

La zonizzazione acustica di un Comune si costituisce una sorta di classificazione del territorio secondo "aree omogenee", effettuata mediante l'assegnazione, ad ogni singola unità territoriale individuata, di una delle sei classe definite dalla normativa vigente, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio.

Scopo principale della zonizzazione acustica è quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità, relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, e, conseguentemente, quello di definire degli obiettivi di risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo.

Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe diventare l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica stessa, documento perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento degli ambiti urbani acusticamente problematici.

Per evitare, tuttavia, che la qualità ambientale diventi un fattore meramente numerico sarebbe indispensabile porre una certa attenzione alla prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di approntamento di qualunque strumento di pianificazione, urbanistica o economica, ambientale o viabilistica, ecc.

Lo scopo dovrebbe essere quello di ottimizzare le azioni dei singoli strumenti di pianificazione determinandone gli effetti, anche in relazione al contenimento della rumorosità ambientale, per i quali ognuno contribuisce secondo gli aspetti di competenza.

Si tratta sicuramente di un'operazione non immediata, considerata la diversa natura che caratterizza gli strumenti operativi relativi a tali settori: l'ottica essenzialmente strategica e pianificatoria del Piano urbanistico, quella più operativo-gestionale del Piano Urbano del Traffico e quella invece tipicamente "diagnostica" e classificatoria della zonizzazione acustica.

Si pone così in evidenza la necessità di affrontare in modo strettamente coordinato, cosa che la L. 447/1995 ha reso obbligatoria anche dal punto di vista formale, i problemi della progettazione urbanistica, della pianificazione del traffico e del commercio e, quindi, della qualità acustica della città.

La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica (mediante monitoraggio) dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche di mappa.

Dal confronto fra dati misurati e/o calcolati con i valori limite di zona si dovrebbe quindi procedere all'eventuale redazione dei piani di bonifica ed alla scelta delle priorità di intervento.

In termini puramente ipotetici il fine ultimo del processo avviato con la zonizzazione dovrebbe, infatti, essere quello di raggiungere il totale risanamento degli ambienti di vita dall'inquinamento acustico.

Più realisticamente parlando, la zonizzazione può invece considerarsi come un utile strumento per la conoscenza puntuale del territorio, cui poter fare riferimento per molteplici scopi:

- individuazione, per quanto riguarda l'esistente, delle priorità di intervento e dei necessari sistemi di bonifica, organizzati nell'ambito di un adeguato strumento pianificatorio;
- adozione da parte del Comune di strumenti urbanistici che tengano conto degli input forniti dalla zonizzazione (evitando per esempio di prevedere il contatto di zone le cui classi di appartenenza si discostano di più di 5 dB);

2. METODOLOGIA GENERALE PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art. 2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita dall'art. 6 della Legge Quadro 447/1995 come l'adempimento fondamentale da parte dei Comuni, che sono quindi obbligati a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore.

Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il 14/11/97, attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera a, della legge quadro 447/1995, suddividono il territorio in sei classi di destinazione d'uso, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità:

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- le aree ospedaliere,
- le aree scolastiche,
- le aree destinate al riposo ed allo svago,
- le aree residenziali rurali,
- le aree di particolare interesse urbanistico,
- i parchi pubblici.

Sono escluse le sole strutture scolastiche e sanitarie collocate in edifici adibiti ad altri usi che saranno classificate secondo la zona di appartenenza, come pure sono esclusi i centri diurni per gli anziani e disabili.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abita-

zioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode o del proprietario dell'attività industriale.

Alle Amministrazioni Comunali è demandato il compito di individuare la predetta suddivisione all'interno del proprio territorio, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposte dalle Regioni di appartenenza.

Mentre le classi I, V, VI possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati urbanistici (alla classe I sono infatti riconducibili le zone in esso indicate con le sigle F, G del PRG o ambiti COL del PSC e alle classi V e VI quelle indicate con la sigla D o APC), le altre classi richiedono la definizione di alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più condizioni.

In ambito nazionale ciò è stato fatto in due modi:

- con metodologie di tipo **qualitativo** (Toscana, Lazio, Lombardia): la classificazione è ottenuta come risultato di una analisi del territorio stesso, sostanzialmente sulla base dello strumento urbanistico vigente;
- con metodologie di tipo **quantitativo** (Emilia Romagna, Liguria, Veneto): la classificazione si basa sul calcolo di indici e parametri insediativi caratteristici del territorio e sulla determinazione di fasce. Per fissare tali fasce si è fatto ricorso in alcuni casi alla analisi statistica dei dati censuari (su base nazionale o regionale), calcolando diversi percentili, che corrispondono alla suddivisione in parti uguali della popolazione campionaria; la regione Emilia Romagna ha così fissato cinque intervalli di valori cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità (rispettivamente 1; 1,5; 2; 2,5; 3 punti per densità inferiori a 50; 75; 100; 150 e maggiori di 150 abitanti per ettaro. Altre regioni (es. la Liguria) hanno invece stabilito di utilizzare l'analisi statistica dei dati censuari riferiti al solo Comune in esame, ottenendo così una migliore rispondenza alla realtà locale a scapito della uniformità delle procedure; ad esempio il Veneto ha previsto il ricorso a tale metodo per determinare le fasce della densità di attività commerciali espressa in superficie di vendita/numero di abitanti e la densità di attività artigianali espressa in superficie del lotto/numero di abitanti.

Con l'emanazione della Delibera n. 2053/2001 del 9/10/01 la Regione Emilia Romagna ha fornito ai comuni precise indicazioni per la applicazione dei disposti di cui alla L. 447/1995 e alla L.R. 15/2001, in merito al tema della classificazione acustica del territorio.

Attraverso tale delibera, la quale riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 7 del 1-3-1993 ("Classificazione dei territori comunali in zone ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1-3-1991") la Regione Emilia Romagna individua alcuni criteri generali di riferimento:

- utilizzare una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici;
- evitare una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso della

classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree di piccola dimensione proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);

- accettare la possibilità che, nelle situazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), a patto di proporre in questi casi interventi di risanamento;
- disporre di dati socio-demografici il più possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

Si riprende di seguito, a grandi linee, la metodologia da adottarsi per sviluppare elementi oggettivi di identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97.

Per individuare le zone del territorio comunale da inserire nelle classi II, III e IV, viene suggerito l'utilizzo di tre parametri di valutazione (densità di popolazione, di esercizi commerciali ed assimilabili, e di attività artigianali) con riferimento ad una unità territoriale di base, l'UTO, definita secondo criteri di omogeneità per usi reali, tipologia edilizia esistente, infrastrutture per il trasporto esistenti.

Va rilevato che l'individuazione dell'UTO secondo le definizioni di cui sopra crea in alcuni casi problemi di applicazione della metodologia indicata, in quanto i dati disponibili sono quasi sempre riferiti alle sezioni di censimento (che in aree extraurbane o periferiche ai centri abitati sono aggregati territoriali spesso di notevole estensione e tutt'altro che omogenei). Inoltre, se nel passaggio dalla classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle attività economiche, cui corrisponde un incremento dell'importanza delle vie di comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i propri effetti su tutti gli isolati ad esempio prospicienti la viabilità e non solo su quello che si sta esaminando.

Secondo la metodologia regionale, si attribuiscono punteggi alle UTO individuate (sulla base dei parametri citati, vale a dire densità di popolazione, di attività commerciali e di attività produttive.) e, sulla base dei punteggi assegnati, si attribuiscono le classi riportate nelle tabelle che seguono

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente onora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Parallelamente alla procedura sopra riportata, vengono fornite alcune indicazioni per l'attribuzione immediata alla classe III delle aree rurali in cui sia diffuso l'uso di macchine operatrici e, alla classe IV degli isolati comprendenti quasi esclusivamente attività di terziario o commerciali (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, centri commerciali, ipermercati, ecc.).

Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala 1:5000 e, in conformità alla norma UNI 9884, l'uso dei colori verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI (gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata, indicano le aree di progetto).

La presente relazione tecnica riporta la metodologia e le motivazioni seguite per elaborare una ipotesi di classificazione acustica per il territorio dei Comuni di Valsamoggia, Monte San Pietro e Zola Predosa, con i dati riportati nella tabella che segue:

Località/comune	Superficie (km ²)	Popolazione – ab. (01/01/2014)
Bazzano	13,99	6.963
Castello di Serravalle	39,24	4.962
Crespellano	37,50	10.163
Monteveglia	32,57	5.334
Savigno	54,84	2.727
Totale Comune Valsamoggia	178,13	30.149
Monte San Pietro	74,69	10.928
Zola Predosa	37,75	18.593

2.1. L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE

Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all'interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001, si sono individuate su base cartografica aggiornata (1:10000), sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia sull'intero ambito comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle reali condizioni di fruizione del territorio, pur tenendo conto delle destinazioni del vigente PRG (stato di fatto) e di quelle del progetto di PSC/RUE (stato di progetto). In particolare, sono state considerate una importante base conoscitiva le suddivisioni dell'ambito urbano consolidato operate in sede di RUE – in approfondimento di quanto già individuato nel PSC – in quanto molto vicine per contenuti e modalità di individuazione, alle UTO definite dalla normativa.

Il RUE, infatti, individua per l'ambito urbano consolidato i seguenti sub-ambiti:

AUC.1: Tessuti insediativi lungo la vecchia Bazzanese e altri tessuti urbani interessati dall'attraversamento di infrastrutture, per i quali si prevedono azioni di adeguamento, mitigazione ambientale e ri-progettazione dello spazio urbano,

AUC.2: Tessuti esterni al perimetro dei centri storici, il cui assetto storicizzato costituisce un fattore di identità urbanistica da conservare e valorizzare

AUC.3: Sub-ambiti consolidati con usi in prevalenza terziari

AUC.4: Tessuti insediativi saturi: tessuti che possono presentare, pur nel quadro di un adeguato livello di qualità urbana, parziali limiti di funzionalità urbanistica (es. viabilità angusta, carenza di spazi pubblici...) che risultano solo in parte e non sempre realisticamente superabili alla luce dello stato di fatto e della sedimentazione degli insediamenti esistenti. Per queste ragioni sembra opportuno limitare in massimo grado interventi di densificazione edilizia, consentendo piccoli interventi di completamento in attuazione delle potenzialità insediative. Il recupero di spazi di sosta e di percorsi pedonali, nonché di spazi permeabili all'interno dei lotti, costituiscono gli obiettivi di qualità più realisticamente perseguibili all'interno di tali ambiti.

AUC.5: Tessuti insediativi di formazione recente, a media densità
I tessuti sono articolati in 3 categorie - **AUC.5A, AUC.5B, AUC.5C** – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.

AUC.6: Sub-ambiti consolidati oggetto di piani attuativi o di altri interventi unitari recenti, di norma adeguatamente dotati di spazi pubblici

AUC.7: Tessuti insediativi a bassa densità
I tessuti sono articolati in 3 categorie - **AUC.7A, AUC.7B, AUC.7C** – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.

AUC.8: Tessuti delle frange urbane, che hanno generalmente un'ubicazione periferica, quindi lontana dai servizi urbani, e un uso perlopiù residenziale. L'affaccio diretto su strade di traffico li rende in alcuni casi soggetti a fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico: l'obiettivo del RUE è il consolidamento e la razionalizzazione dell'attuale struttura, senza favorirne l'ulteriore sviluppo.

I tessuti sono articolati in 3 categorie - **AUC.8A, AUC.8B, AUC.8C** – in relazione alle diverse caratteristiche di accessibilità, al livello della dotazione di servizi, ai caratteri ambientali e paesaggistici degli insediamenti a cui appartengono.

Sulla base di questa lettura del territorio e in considerazione della localizzazione degli ambiti - in relazione alla vicinanza a fonti di rumore - sono state attribuite le classe acustiche II e III.

Inoltre è stata attribuita la classe V agli ambiti produttivi che il PSC e il RUE classifica come "sovracomunali" – **APS** e ad alcuni ambiti produttivi comunali -**APC** – considerando la prevalenza di attività industriali presenti, mentre per gli altri ambiti produttivi è stata attribuita la classe IV, in quanto ambiti comunali connotati da attività di dimensioni contenute e di tipo artigianale più che industriale.

In generale sono state evitate le eccessive frammentazioni territoriali, ai sensi di quanto indicato dalla Direttiva n. 15 del 2001.

Inoltre si è in generale evitato, soprattutto per gli ambiti di nuovo insediamento, **l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A)**, anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile, come ad esempio laddove l'area e la principale sorgente di rumore sono contigue.

In questi casi le uniche possibilità di risolvere il conflitto sono la rilocalizzazione di una delle due strutture (si tratta, in generale, di una condizione di difficile applicabilità, trattandosi di aree già da tempo insediate o comunque inserite all'interno degli strumenti urbanistici di pianificazione), o la creazione di una discontinuità morfologica (realizzazione di barriere o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori all'interno di un Piano di risanamento) oppure la realizzazione di interventi passivi sugli edifici, in modo tale da mitigare gli effetti dell'eccessivo salto di classe.

Nell'individuazione delle varie zone si è data priorità all'identificazione delle classi a più alto rischio e di quella particolarmente protette, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del PSC.

Si elencano di seguito le fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:

- dati anagrafici relativi alla popolazione residente (relativa all'ultimo censimento - 2011);
- cartografia di base costituita dal DBT regionale
- cartografia del progetto di PSC e RUE

La cartografia di base è stata utilizzata come riferimento su cui riportare le informazioni fornite dalla suddivisione in zone: per l'intero territorio comunale si è ritenuto sufficiente il livello di dettaglio fornito dalla scala 1:10.000.

I PRG previgenti sono stati utilizzati per la classificazione dello stato di fatto attraverso l'analisi delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per l'individuazione diretta delle aree di classe I, IV e V e per la classificazione delle strade), successivamente verificata tramite sopralluogo per la verifica dell'attuazione degli interventi.

Le classi sono individuate in cartografia secondo i cromatismi indicati dalla DGR 2053/2001, riportati nella tabella seguente.

Tab. 2.2.1: Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche.

Zona	Tipologia	Colore
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso Vermiglio
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso violetto
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

3. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/2004)

Ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della L.26.10.1995 n.447" sono definiti limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di progetto, entro fasce di pertinenza acustica variabili in funzione del tipo di strada da 250 m. a 30m. I valori limite di immissione sono definiti per il periodo diurno e per quello notturno, distinguendo inoltre tra ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e altri ricettori.

Il Decreto definisce inoltre interventi per il rispetto dei limiti (art.6), interventi diretti sul ricettore (art.7), Interventi di risanamento acustico a carico del titolare (art.8), Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli (art.9) e azioni di monitoraggio (art.10).

Per le strade esistenti e/o assimilabili la tabella di riferimento è la tabella n. 2 del citato decreto:

Strade esistenti e assimilabili

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*), solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C- extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
		100	50	40	55	62
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97			

F- locale		30	e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995
-----------	--	----	---

Per quanto riguarda le strade di progetto, la tabella di riferimento è la n. 1:

Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole (*), Ospedali, Case di cura e di riposo (*) solo diurno		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)	Diurno dB(A)	Notturmo Db(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in Tab.C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F- locale		30				

L'applicazione del DPR 142/04 comporta quindi l'indicazione, sulla cartografia della classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e di progetto. Entro tali fasce, a prescindere dalla classe acustica assegnata, per i ricettori esistenti e di progetto dovranno essere rispettati i valori massimi di immissione indicati dal Decreto stesso: ad esempio un edificio residenziale localizzato entro una fascia di 50 m. da una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate è soggetto a un valore limite di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno, anche se in base alla classificazione acustica alla fascia è assegnata la classe III (60 dB(A) il valore limite di immissione nel periodo diurno).

Nella cartografia figurano con diversa grafia le **fasce di pertinenza acustica** relative a:

- Autostrada A1 – definita dal PSC come “Rete e svincoli autostradali”
- SS9 via Emilia - definita dal PSC come “Viabilità principale del sistema urbano bazzanese e del tracciato storico della via Emilia”
- SP 26 via Lavino, SP 27, SP70, SP76, SP77, definite dal PSC come “Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (esistente)”
- SP 26 dall'incrocio con a SP569 fino al confine nord del comune di Zola Predosa, definita dal PSC come “Rete della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (esistente)”.

Nella classificazione dello stato di progetto si è tenuto conto del progetto di completamento della "Nuova Bazzanese" che dovrebbe contribuire alla riduzione dei flussi di traffico che attualmente insistono sulla "vecchia bazzanese" e sulla viabilità minore, comportando un netto miglioramento anche al clima acustico soprattutto per le aree residenziali insediate.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (D.P.R n. 459 del 18/11/98)

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente nelle tavole di piano) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione. Nello specifico, l'art. 3 del decreto stabilisce il criterio con cui definire tali fasce di pertinenza acustica:

1. *A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*
 - a) *m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;*
 - b) *m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*
2. *Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.*
3. *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.*

4. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO

La classificazione dello stato di fatto dei diversi comuni è stata eseguita in primo luogo sulla base delle classificazioni acustiche laddove disponibili. La situazione è riportata nella tabella seguente.

<i>Comune / Municipalità</i>	SITUAZIONE
Bazzano ¹	Disponibile ma non approvata
Castello di Serravalle ¹	Disponibile, approvata
Crespellano ¹	Non disponibile
Monte San Pietro	Disponibile, approvata
Monteveglia ¹	Disponibile, approvata
Savigno ¹	Non disponibile
Zola Predosa	Non disponibile

Le classificazioni acustiche vigenti sono state aggiornate (per lo stato di fatto) attraverso la verifica dell'attuazione dei PRG. Per i comuni non dotati di Classificazione acustica si è proceduto alla stesura dello stato di fatto, mantenendo il più possibile l'uniformità con le altre classificazioni adottate o approvate, in quanto un obiettivo dell'attività è costituito dalla predisposizione di un unico piano di classificazione acustica per il territorio dell'Associazione Intercomunale, in analogia a quanto fatto per PSC e RUE. Questo significa omogeneità nei criteri di valutazione e classificazione delle situazioni sul territorio sulla base delle effettive condizioni ambientali, indipendentemente dalla collocazione in un comune o in un altro.

Di seguito viene descritta la metodologia attraverso la quale sono state assegnate le classi acustiche alle diverse parti del territorio.

Le **"Aree particolarmente protette" (a cui è stata attribuita la classe acustica I)** comprendono, così come da normativa di riferimento, le aree destinate ad uso scolastico, quelle destinate al riposo e allo svago – le aree a parco e le aree verdi -, le aree ospedaliere, le aree che ospitano attrezzature sanitarie – per esempio case di riposo con presidio ospedaliero - e, comunque, si tratta delle **aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione**. Fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi: queste sono classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ai fini sportivi, eccettuate alcune situazioni, non sono stati invece considerati come zone di massima tutela (concordemente a quanto previsto dalla normativa regionale), proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione.

Per l'attribuzione diretta delle aree di classe I si è fatto soprattutto riferimento alla individuazio-

¹ I comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro e Savigno formano dal 1 gennaio 2014 il comune di Valsamoggia

ne, nel PSC e nel RUE, degli ambiti per dotazioni (**COL**), che risultano attuati. Gli ambiti per attrezzature sportive – individuati con la sigla COL. (C).sp – sono invece stati inseriti nella classe acustica III.

Per le **infrastrutture ferroviarie e viarie principali – autostrada, strade statali e provinciali, comprensive di una fascia di ampiezza pari a 50 m** è stata attribuita la **classe acustica IV²**. In corrispondenza dei centri urbani e in presenza di un fronte edificato continuo e compatto - che svolge un'importante funzione di schermo acustico, contribuendo a ridurre sensibilmente l'inquinamento acustico che deriva in prevalenza dal traffico veicolare - la fascia è stata ridotta al primo fronte stradale (gli edifici sul primo fronte sono stati inclusi nella classe attribuita alla viabilità corrispondente – classe acustica IV).

Alla rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale e alla rete principale di rilievo comunale (comprensiva di una fascia di 50 m per lato); è stata attribuita la classe acustica III.

Nel definire l'ampiezza della fascia di classe IV e III si è tenuto conto degli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono, quali edifici, interi isolati, dislivelli e barriere naturali.

L'attribuzione della classe acustica IV e III per le infrastrutture viarie è stata definita a partire dall'analisi della tipologia della strada ma anche sulla base delle valutazioni sulla mobilità descritte al capitolo 7 della relazione del Quadro Conoscitivo del PSC dell'Area Bazzanese.

Agli ambiti produttivi indicati nel PSC con le sigle **APS** e ad alcuni ambiti **APC** – considerando la prevalenza di attività industriali presenti - è stata assegnata la **classe acustica V**. Per tutti gli altri APC in cui l'attività svolta è soprattutto manifatturiera di tipo artigianale e si ha una significativa compresenza di residenze, la classe assegnata è la IV.

Al territorio rurale (identificato con le sigle ARP, AVN, AAP nel PSC) è stata attribuita la **classe acustica III** così come ai nuclei e ai borghi rurali e agli ambiti del territorio classificati come dotazioni ecologiche.

Nel territorio in esame non sono stati identificati ambiti da inserire nella classe acustica VI.

Le restanti classi acustiche del territorio urbanizzato - classe II o III - sono state definite tenuto conto della localizzazione, del rango della viabilità di riferimento (locale) e delle caratteristiche del tessuto insediato – soprattutto in relazione alla suddivisione degli ambiti urbani consolidati definiti nel RUE - di cui si è detto in precedenza (Cap.2.1).

² Sulla base di esperienze condotte su modelli in scala, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su qualunque tipologia di tracciato stradale (estratto punto 4.1.1, Direttiva n.15/2001)

5. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI PROGETTO

I criteri regionali per la definizione della classificazione acustica di progetto sono quelli indicati nei paragrafi precedenti. Si è pertanto applicata la metodologia descritta, procedendo all'assegnazione delle classi acustiche per attribuzione diretta sulla base della classificazione del territorio operata da PSC e RUE.

In particolare:

- Per tutti gli ambiti e/o le aree che non hanno mutato destinazione d'uso né caratteri funzionali nel passaggio da PRG (o PSC nel caso di Monteveglio) ai nuovi strumenti urbanistici sono state confermate le classi già attribuite nello stato di fatto.
- Per quanto riguarda le **nuove previsioni del PSC** (gli ambiti a prevalente destinazione residenziale: AN Ambiti per i nuovi insediamenti, APC.i – ambiti di integrazione per funzioni prevalentemente produttive) l'attribuzione della classe acustica è stata definita in funzione dell'assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifico ambito, tenendo conto delle condizioni al contorno.
- Per gli **ambiti APS di integrazione** è stata attribuita la stessa classe acustica degli ambiti produttivi sovracomunali già esistenti, vale a dire la classe V.
- Anche per gli **ambiti di riqualificazione AR**, l'attribuzione delle classe è stata definita soprattutto in relazione agli obiettivi definiti dal Piano strutturale e agli usi ammissibili.
- Per la viabilità di previsione si è fatto riferimento, oltre all'analisi sulla tipologia della strada anche alle valutazioni sulla mobilità descritte al capitolo 7 della relazione del QC del PSC dell'Area Bazzanese.

Il PSC intercomunale, che comprende i comuni di Valsamoggia, Monte San Pietro e Zola Predosa, ha fatto riferimento, per la individuazione degli ambiti di nuovo insediamento, sia alle previsioni di PRG non attuate sia a nuove scelte di pianificazione, rivedendo le prime alla luce delle proiezioni di sviluppo demografico, con l'applicazione di indici perequativi nel complesso inferiori agli indici fondiari già previsti nel PRG. Si può quindi sostenere che le previsioni di ambiti di nuovo insediamento del nuovo strumento urbanistico produrranno parti di città con caratteristiche di qualità ambientale superiori a quelle del tessuto insediato circostante.

Nel complesso, la situazione acustica del territorio in esame presenta alcune situazioni di potenziale criticità- di seguito descritte -, derivanti soprattutto dal conflitto generato dallo scarto di più di una classe acustica fra aree confinanti.

Per l'applicazione della classificazione acustica si rimanda allo specifico Regolamento attuativo.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE


Nel PSC sono stati perimetrati ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente, in quanto oggetto di piani urbanistici attuativi previsti da PRG o PSC previgenti (sigla AN.e), oppure previsti dalle Varianti ai PRG di anticipazione del PSC per le quali sia stato sottoscritto l'accordo con i privati, che il PSC ha confermato. Entro tali perimetri si applica, fino a scadenza della convenzione in atto, la normativa del PUA vigente, e restano in vigore i contenuti della convenzione, o del PUA da approvare in base all'accordo sottoscritto.

Per alcuni di questi ambiti sono state definite, già in sede di convenzione, le opere di mitigazione acustica necessarie alla realizzazione dell'intervento proposto nel comparto di PRG o ambito di PSC.

Si riportano di seguito gli interventi specifici definiti per i seguenti comparti o ambiti:


Comune di Zola Predosa

Ex Comparto C4 approvato con DCC 75/2012 indicato nel PSC con le sigle AN.e1a e AN.e1b (di progetto)



Comune di Zola Predosa**Classificazione acustica - Stato di progetto (estratto)**



Il perimetro tratteggiato nero identifica l'ex comparto C4



Il PUA approvato che prevede l'estensione a Nord della zona edificabile nel comparto C4, prescrive la realizzazione di una duna di mitigazione acustica in fregio alla SP 569, per garantire la classe III ad un'area più ampia nell'ex comparto C4.

Inoltre è presente nel cuore del comparto la previsione del polo per l'infanzia.

In considerazione degli elementi sopra esposti si attribuisce all'ambito del polo per l'infanzia la classe acustica I e la classe acustica IV – per un'ampiezza di 40 m - alla fascia prospiciente la SP569.


Comune di Zola Predosa**Ex Comparto ex D2.3 via Camellini-Roma****Comune di Zola Predosa****Classificazione acustica - Stato di progetto (estratto)**

L'intero ambito, considerata la localizzazione, è stato inserito in classe acustica V nello stato di fatto e in classe IV in quello di progetto.

La condizione necessaria ed imprescindibile per la realizzazione di un nido aziendale consiste nel prevedere adeguate misure acustiche affinché venga tutelata la salute degli insediandi.

Comune di Zola Predosa**ex Comparto La Palazzina ex D2.12, via Balzani-Piemonte****Comune di Zola Predosa****Classificazione acustica - Stato di fatto (estratto)**

Il perimetro tratteggiato colore nero identifica l'ex ex Comparto La Palazzina ex D2.12



Si recepiscono le disposizioni relative agli interventi di mitigazione acustica definite dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 04/12/2003 tra il comune di Zola Predosa e Privati/Aziende aderenti.

6. LE AREE DI POTENZIALE CONFLITTO ACUSTICO

Uno degli obiettivi della classificazione acustica è quello di **evidenziare le incompatibilità acustiche presenti**, generate perlopiù dal contatto di zone che differiscono per più di cinque decibel.

Prima di descrivere in dettaglio le situazioni di incompatibilità acustica evidenziate – di seguito descritte - , si ritengono opportune alcune precisazioni. Uno degli obiettivi del piano di classificazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente “sensibili” e di tutelare la salute delle persone. Nel piano di classificazione acustica dell'area bazzanese sono presenti casi in cui zone in classe V risultano adiacenti a zone in classe III, sostanzialmente perché gli ambiti produttivi – molti dei quali in classe V - non sono localizzati in territorio urbano ma in territorio rurale a cui corrisponde la classe acustica III che copre la gran parte del territorio dei comuni interessati. Di fatto eventuali emissioni rumorose provenienti dalla classe V alla classe III non andrebbero a compromettere la salute delle persone. Pertanto non si è ritenuto di segnalare queste situazioni nella presente Relazione.

Lo stesso concetto è stato applicato nei casi in cui ambiti in classe I - generalmente ambiti per dotazioni - risultano adiacenti a zone in classe acustica III. In questo secondo caso la classe III è riferita sia al territorio rurale, sia agli ambiti urbani consolidati (considerato che le dotazioni territoriali generalmente sono localizzate in ambito urbano) che presentano un alto livello di urbanizzazione, determinata per es. dalle concentrazioni di persone, servizi, pubblici esercizi etc.



Come già ribadito, compito della classificazione acustica è anche quello di evidenziare – per lo stato di fatto - zone di potenziale criticità acustica (proprio come riportato nel cap. 6 della Relazione Illustrativa). Per lo stato di progetto la situazione è sostanzialmente diversa in quanto il PSC – piano non conformativo del diritto di proprietà – non identifica ambiti nei quali sicuramente si determinerà un processo di trasformazione, ma individua ambiti idonei al processo di trasformazione urbanistica ed edilizia. La definizione vera e propria del processo di trasformazione urbanistica, nonché la definizione dello schema di assetto dell'ambito stesso e la puntuale identificazione delle aree su cui verranno effettivamente realizzati i diversi interventi, spetta al Piano Operativo Comunale. Al PSC spetta il compito stabilire se quell'ambito è più o meno idoneo alla trasformazione indicando di massima quali potrebbero essere gli usi e le funzioni ammissibili. Partendo da questi presupposti, il presente piano di classificazione acustica è stato redatto nell'ottica di salvaguardare la salute degli insediandi, anche attribuendo all'ambito una classe acustica molto cautelativa, eventualmente da rivedere dopo la definizione del POC.



Comune di Monte San Pietro	
tav.PSC – RUE (estratto)	tav.Classificazione acustica sdf (estratto)
<p>S - Edifici scolastici</p>	
<p>Potenziale conflitto tra le due attrezzature scolastiche (sigla COL.C.b) e la zona in classe acustica IV prospiciente l'infrastruttura viaria. E' opportuno precisare che nell'ambito COL.C.b localizzato a ovest, l'edificio scolastico è posto ad una distanza di oltre 70 m dalla SP (una distanza considerata sufficiente a consentire un adeguato decadimento del rumore generato proprio dal traffico veicolare.)</p>	

Comune di Monte San Pietro	
tav.PSC – RUE (estratto)	tav.Classificazione acustica sdf (estratto)
<p>Potenziale conflitto tra una parte dell'ambito (COL.C.a) - adibito a biblioteca comunale - e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	

Comune di Monte San Pietro	
<i>tav.PSC – RUE (estratto)</i>	<i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i>
	<p>Come si deduce dall'immagine a fianco i due edifici scolastici (individuati con la sigla S) sono localizzati in posizione arretrata rispetto alla viabilità principale e schermati da una fila di edifici interposti proprio tra la SP e gli edifici stessi. L'edificio sede della biblioteca comunale è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizio nel 2010</p> <p>S - Edificio scolastico P - Palestra</p>



Comune di Monte San Pietro	
<i>tav.PSC – RUE (estratto)</i>	<i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i>
	<p>S - Edificio scolastico</p>
<p>Potenziale conflitto tra una parte dell'ambito (COL.C.b) - attrezzatura scolastica di progetto e la fascia di classe III prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	



Comune di Valsamoggia – località Crespellano	
<i>tav.PSC – RUE (estratto)</i>	<i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i>
	
<p>Potenziale conflitto tra l'attrezzatura scolastica (sigla COL.C.b) e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	



Comune di Valsamoggia – località Bazzano	
<i>tav.PSC – RUE (estratto)</i>	<i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i>
	
<p>Potenziale conflitto tra la classe I di progetto attribuita all'intero ambito che dovrebbe ospitare la nuova attrezzatura scolastica a Bazzano. Non conoscendo l'assetto urbanistico dell'ambito – e quindi l'esatta collocazione dell'edificio scolastico - si è scelto, in maniera precauzionale, di assegnare la classe I all'intero ambito, demandando alla fase attuativa la definizione degli interventi di mitigazione acustica.</p>	



<p><i>tav.Classificazione acustica Savignano (estratto)</i></p>	<p><i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i></p>
<p>Potenziale conflitto tra la classe II assegnata all'area residenziale localizzata nel comune di Savignano e l'ambito produttivo di Magazzino – Bazzano.</p>	

<p>Comune di Valsamoggia – località Savigno</p>	
<p><i>tav.PSC – RUE (estratto)</i></p>	<p><i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i></p>
<p>Potenziale conflitto tra l'attrezzatura scolastica (sigla COL.C.b) e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	

Comune di Valsamoggia – località Savigno	
<i>tav.PSC – RUE (estratto)</i>	<i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i>
 <p>Map showing school equipment (COL-C.b) and Class IV noise protection zone (AUC.5C) near Casa Bortolani. Other labels include STRADA, Scuole Elementari, ECO, and 068.01 R.3.</p>	 <p>Map showing Class IV noise protection zone (red) and school equipment (green) near Casa Bortolani. Other labels include Scuole Elementari and Casa Bortolani.</p>
<p>Potenziale conflitto tra l'attrezzatura scolastica (sigla COL.C.b) e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	

Comune di Valsamoggia – località Monteveglio	
<i>tav.PSC – RUE (estratto)</i>	<i>tav.Classificazione acustica sdf (estratto)</i>
 <p>Map showing a care home (AR.q) and Class IV noise protection zone (COL-C.c) near Acqua fredda di sopra. Other labels include ES, AVN, 097.03 RU, 119.01 R.3, 119.02 R.3, and 107.8.</p>	 <p>Map showing Class IV noise protection zone (red) and care home (green) near Acqua fredda di sopra. Other labels include Acqua fredda di sopra.</p>
<p>Potenziale conflitto tra l'ambito che ospita la casa di riposo e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	

Comune di Valsamoggia – località Castello di Serravalle	
tav.PSC – RUE (estratto)	tav.Classificazione acustica sdf (estratto)
	
<p>Zappolino. Potenziale conflitto tra l'attrezzatura scolastica (sigla COL.C.b) e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	

Comune di Zola Predosa	
tav.PSC – RUE (estratto)	tav.Classificazione acustica sdf (estratto)
	
<p>Ponte Ronca. Potenziale conflitto tra l'attrezzatura scolastica (sigla COL.C.b) e la fascia di classe IV prospiciente l'infrastruttura viaria.</p>	

7. LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Ai sensi della D.G.R. 45/2002, i comuni possono rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. In particolare, le attività soggette a deroga comprendono:

- le attività di cantiere;
- l'attività agricola;
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antigrandine e antistorno)
- le manifestazioni (spettacoli, luna park, manifestazioni sportive, di beneficenza, di partito, ecc.)

Per queste ultime si elencano le aree valutate idonee per lo svolgimento, in determinati periodi, di raduni, spettacoli, sagre, feste, concerti, attività circensi, ecc. In allegato si riportano gli stralci cartografici localizzativi.

MONTE SAN PIETRO

1. Loc. Calderino - Area comprendente: Piazza Case Bonazzi, Via della Pace, Piazza della Pace, Via Lavino, giardino antistante il Municipio, Piazza Giovanni Paolo II, Via IV Novembre, Via Caduti di Via Fani, parte di Via 2 Agosto 1980;
2. Loc. Monte S. Giovanni – Area sportiva con accesso da Via Marche; Area antistante la Chiesa parrocchiale;
3. Loc. Monte Pastore – Area situata in Via R. Gattuso angolo con Via I. Calvino; Impianti sportivi; Area antistante la Chiesa parrocchiale;
4. Loc. Ponte Rivabella – Parcheggio ed area antistante il supermercato in Via A. e O. Gullini e Centro Sportivo;
5. Loc. Ponte Rivabella – Area del chiosco posto all'incrocio con Via Lavino; Area lungo fiume
6. Loc. Montemaggiore – Area antistante la Chiesa parrocchiale e spazi limitrofi;
7. Loc. Monte San Pietro – Area antistante la Chiesa parrocchiale;
8. Loc. San Lorenzo in Collina – Area antistante la Chiesa parrocchiale e spazi limitrofi;
9. Loc. San Martino in Casola – Area antistante la Chiesa parrocchiale e Area del Centro Civico;
10. Loc. Badia – Area posta in Via Mongiorgio (Fg. 46 Mapp. 338 – porzione dell'area antistante la Badia);
11. Loc. Loghetto – Area e parcheggio del Centro Civico;
12. Loc. Ronca – Borgo e Chiesa Parrocchiale ed aree limitrofe;
13. Loc. S. Chierlo – Area antistante la Chiesa Parrocchiale e spazi limitrofi;
14. Loc. Amola – Area antistante la Chiesa Parrocchiale e spazi limitrofi;
15. Loc. Montesevero – Area antistante la Chiesa Parrocchiale e spazi limitrofi.

VALSAMOGGIA

Bazzano

1. Centro sportivo, via Nenni 2/1
2. Area Esterna del Villaggio Solidale Il Borgo, Via Monteveglio 51
3. Giardini Pubblici Di Viale De Amicis, 4 – Area Esterna Scuola Elementare Di Bazzano
4. Parco 1° Maggio Viale Carducci
5. Piazzetta Gordini, Via Mazzini, Via Termanini/Borgo Romano, Viale Carducci, Piazza Garibaldi, Via Matteotti, Via Gandolfi, Piazzetta Pertini, Via Circonvallazione Nord N. 56 E 74
6. Cortile Interno Rocca Di Bazzano via Contessa Matilde 10
7. Via Muzza Spadetta 22

Castello di Serravalle

1. Piazza della Pace, Parcheggio e area esterno centro civico via del Parco 79, Piazzetta di via Gramsci;
2. Via Berlinguer, via De Gasperi, via Belvedere, Via Brodoloni, aree esterne edificio via Berlinguer 105;
3. Area esterna Parrocchia di S. Apollinare, via S. Apollinare 1452;
4. Area esterna antistante il centro civico di via Vivaldi 382
5. Piana antistante il complesso monumentale di S. Apollinare;
6. Piazzale antistante Castello, via della Rocca, via Boccadiferro, Piazza Leporini, Area esterna Torre;
7. Parcheggio, parco e centro civico di via Sassi;

Crespellano

1. Parco De Andre' – Via Ferro
2. Area esterna di Villa Bianconi – Calcara Via Cassola 41
3. Via Garibaldi, 53 Presso Casa Del Popolo e Area Esterna
4. Via IV Novembre N. 7 Crespellano (Cortile Ex Villa Olimpia)
5. Sala Mimosa e Area Esterna Adiacente – Via Provinciale 266/267
6. Via G. Reni 2 C/O Centro Sportivo Comunale
7. Via Mazzini 34-40
8. Cortile Parrocchiale – Via Marconi 20
9. Via Chiesaccia 3 – Area antistante Ristorante
10. Via Togliatti, Via Marconi, Via Galletti, Via XX Settembre, Via Lenzarini, Via Sartini, Via Malaguti, Via Ferro, Via Madre Teresa Di Calcutta, Viale Stazione Di Crespellano, Piazza Pace, Piazza Berozzi, Largo Don Dossetti
11. Area Verde attrezzata e per attività ricreative sita tra la via IV Novembre e la via Provinciale 266/267

Monteveglia

1. Parco Enrico Berlinguer, Via Cassola 1/3

2. Area esterna Torre Gazzoni (antistante Parco Berlinguer), via Cassola
3. Piazza Libertà, Piazzale parcheggio Comunale antistante la scuola via Collodi 1, Via Abbazia, Corte e Parco San Teodoro, Parco Arcobaleno, Area Parrocchiale Chiesa Monteveglio;
4. Parcheggio e area esterna Centro Sportivo via della Pace 2 e 4;
5. Borgo di Castello Oliveto, via Castello Oliveto e Piazza Oliveto
6. Area esterna al Centro Sociale Stiore in via S.Egidio
7. Parcheggio antistante Sala Comunale di Montebudello, via Montebudello
8. Monteveglio Alto: via San Rocco e Abbazia

Savigno

1. Parco della Casellina
2. Via Liberta'-Via Marconi-Piazza XV Agosto (Centro Storico di Savigno)
3. Spazio antistante Teatro Comunale, Via Marconi 29
4. Spazio antistante Biblioteca, Via Marconi 49
5. Parcheggio della Bonifica
6. Area antistante Parrocchia Santa Croce
7. Area esterna Parrocchia Vedegheto Via Olara 69
8. Area antistante Parrocchia Madonna di Rodiano
9. Via Bortolani (Area Pubblica Foglio 43 Part 448-363-364)
10. Area esterna centro civico via Faggeto 233

ZOLA PREDOSA

- 1 Area delle feste, Via dello Sport, adiacente all'impianto sportivo piscina/palazzetto;
- 2 Area per spettacoli itineranti, Via Dozza – Casteldebole.


Il tipo di attività (ovvero la sua potenziale rumorosità in relazione all'impiego di macchinari o impianti rumorosi) determina, in relazione alla classificazione assegnata dal piano, la necessità di una autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività stessa. Le specifiche norme sono riportate nel Regolamento (art. 12).

Le aree sopraelencate sono state valutate idonee allo svolgimento di manifestazioni temporanee, nei limiti e con le prescrizioni definiti dal Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione acustica (art. 12). L'autorizzazione è comunque da richiedere in tutti i casi.


L'eventuale svolgimento di manifestazioni temporanee in altre aree è soggetto alla verifica di compatibilità acustica di cui all'art. 12 del Regolamento.

ALLEGATO: LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE


COMUNE DI MONTE SAN PIETRO




1. Monte San Pietro - Calderino




1. Monte San Pietro - Calderino




2. Monte San Pietro – Monte San Giovanni



3. Monte San Pietro – Montepastore




4 - 5. Monte San Pietro – Ponte Rivabella




6. Monte San Pietro – Montemaggiore



7. Monte San Pietro




8. Monte San Pietro – San Lorenzo in collina




9. Monte San Pietro – San Martino in Casola




10. Monte San Pietro – Badia




11. Monte San Pietro – Loghetto




12. Monte San Pietro – Ronca




13. Monte San Pietro – San Chierlo




14. Monte San Pietro – Amola




15. Monte San Pietro – Montesevero

COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ BAZZANO


1. Capoluogo: Centro sportivo, via Nenni 2/1;
3. Capoluogo: Giardini Pubblici Di Viale De Amicis, 4 – Area Esterna Scuola Elementare Di Bazzano
4. Capoluogo: Parco 1° Maggio Viale Carducci
5. Capoluogo: Piazzetta Gordini, Via Mazzini, Via Termanini/Borgo Romano, Viale Carducci, Piazza Garibaldi, Via Matteotti, Via Gandolfi, Piazzetta Pertini, Via Circonvallazione Nord N. 56 E 74
6. Capoluogo: Cortile Interno Rocca Di Bazzano via Contessa Matilde 10




2. Area Esterna del Villaggio Solidale II Borgo, Via Monteveglio 51




7. Bazzano: Via Muzza Spadetta 22

COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ CASTELLO DI SERRAVALLE


1. Castello di Serravalle – Castelletto: Piazza della Pace, Parcheggio e area esterno centro civico via del Parco 79, Piazzetta di via Gramsci;
2. Castello di Serravalle – Castelletto: Via Berlinguer, via De Gasperi, via Belvedere, Via Brodoloni, aree esterne edificio via Berlinguer 105;
3. Castello di Serravalle – Castelletto: Area esterna Parrocchia di S. Apollinare, via S. Apollinare 1452;
4. Castello di Serravalle – Castelletto: Area esterna antistante il centro civico di via Vivaldi 382




5. Castello di Serravalle – Sant'Apollinare;



6. Castello di Serravalle




7. Castello di Serravalle - Zappolino;

COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ CREPELLANO


1. Capoluogo: Parco De Andre' – Via Ferro
4. Capoluogo: Via IV Novembre N. 7 Crespellano (Cortile Ex Villa Olimpia)
5. Capoluogo: Sala Mimosa e Area Esterna Adiacente – Via Provinciale 266/267
8. Capoluogo: Cortile Parrocchiale – Via Marconi 20
10. Capoluogo: Via Togliatti, Via Marconi, Via Galletti, Via XX Settembre, Via Lenzarini, Via Sartini, Via Malaguti, Via Ferro, Via Madre Teresa Di Calcutta, Viale Stazione Di Crespellano, Piazza Pace, Piazza Berozzi, Largo Don Dossetti




2. Crespellano – Calcara: Villa Ronconi




3. Crespellano – Calcara: Via Garibaldi, 53 Presso Casa Del Popolo e Area Esterna
6. Crespellano – Calcara: Via G. Reni 2 C/O Centro Sportivo Comunale
7. Crespellano – Calcara: Via Mazzini 34-40




9. Capoluogo: Via Chiesaccia 3 – Area antistante Ristorante




11. Area Verde attrezzata e per attività ricreative sita tra la via IV Novembre e la via Provinciale 266/267

COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ MONTEVEGLIO


1. Capoluogo: Parco Enrico Berlinguer, Via Cassola 1/3
2. Area esterna Torre Gazzoni (antistante Parco Berlinguer), via Cassola
4. Capoluogo: Parcheggio e area esterna Centro Sportivo via della Pace 2 e 4;




3. Capoluogo: Piazza Libertà, Piazzale parcheggio Comunale antistante la scuola via Collodi 1, Via Abbazia, Corte e Parco San Teodoro, Parco Arcobaleno, Via San Rocco;




5. Monteveglio - Castello Oliveto
6. Monteveglio - Stiore




7. Monteveglio - Montebudello




8. Montevoglio Alto - Abbazia

COMUNE DI VALSAMOGGIA – LOCALITÀ SAVIGNO


1. Capoluogo: Parco della Casellina
2. Capoluogo: Via Libertà - Via Marconi - Piazza XV Agosto (Centro Storico di Savigno)
3. Capoluogo: Spazio antistante Teatro Comunale, Via Marconi 29
4. Capoluogo: Spazio antistante Biblioteca, Via Marconi 49
5. Capoluogo: Parcheggio della Bonifica




6. Savigno - Santa Croce




- 7. Savigno - Vedegheto
- 10. Savigno - Vedegheto




- 8. Savigno - Madonna di Rodiano



9. Savigno - Bortolani

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

1. Zola Predosa, Capoluogo, Via dello Sport



2. Zola Predosa, Capoluogo, Via Dozza – via Casteldebole.